

CORTE di CASSAZIONE - (sulla condotta omissiva del medico competente, nel prescrivere una visita specialistica) fattispecie relativa a diagnosi di sindrome depressivo ansiosa a genesi reattiva

§ - Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 17, lett. i), prevede che il medico competente "fatti salvi i controlli di cui alla lettera b), effettui le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali", sicchè appare necessario sottoporre a visita il dipendente che documenta la persistenza di una patologia psichiatrica grave ricollegabile alle attività lavorative assegnategli. Al fine di a soddisfare il precetto normativo il sanitario che esegue le visite mediche, nel caso specifico, non puo' non essere in possesso di specializzazione in malattie psichiatriche e deve essere supportato da esami clinici e biologici, necessari per rendere effettiva la protezione dal rischio e rientranti nei controlli che egli puo' disporre nell'esercizio delle funzioni tipiche riconosciutegli dal decreto citato, art. 16, in tema di sorveglianza sanitaria. (avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)

Sez. III penale - sentenza n. 20220 /2006
omissis

Motivi della decisione

OSSERVA

Con sentenza 23.04.2004 il Tribunale di Nola condannava O. G. e P.F.S. alla pena dell'ammenda per non essersi assicurato, O., quale datore di lavoro, che il lavoratore A.G.A., dipendente dello stabilimento Alenia s.p.a. di Nola, avesse acquisito una sufficiente e adeguata formazione in materia di sicurezza e salute relativa al proprio posto di lavoro e alla propria mansione, nonchè, P., per non avere, quale medico competente presso il suddetto stabilimento, richiesto al datore di lavoro la visita medica specialistica sul lavoratore A., affetto da psicosi dissociativa, al fine di salvaguardare l'integrità psicofisica del suddetto.

Il Tribunale, premesso un breve excursus delle vicende concernenti la vita professionale della persona offesa, rilevava che l' O., quale datore di lavoro perchè direttore dello stabilimento Alenia di Nola, a fronte di un mutamento di mansioni di specialista in ingegneria della manutenzione stabilito nei confronti dell' A., trasferito a Nola il (OMISSIS), non aveva curato di assicurargli un'adeguata formazione professionale.

Il primo e unico corso di formazione, necessario per la complessità del profilo assegnato al lavoratore, era stato effettuato nel gennaio 2002 a seguito di una specifica prescrizione impartita dagli ispettori del lavoro e in modo inadeguato, come riferito da costoro in dibattimento. Quanto al P., il giudice di merito, constatata la gravità incalzante della patologia di cui risultava affetto l' A. risultando dai certificati medici prodotti "sindrome depressivo ansiosa a genesi reattiva", "psicosindrome marginale a genesi reattiva", "disturbo d'adattamento con stato di conflitto nell'ambiente di lavoro", "scompenso psicoemotivo con spinte deliranti, reattivo a situazione di grave stress socio-ambientale", "psicosi delirante", "psicosi dissociativa" riteneva che l'imputato, in presenza di certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, avrebbe dovuto prescrivere una visita specialistica, donde un'ingiustificata condotta omissiva del medico dello stabilimento considerato che la richiesta del lavoratore era correlata al rischio professionale e che lo stato ansioso era determinato da una presunta sua inadeguatezza giudicata fondata dagli ispettori del lavoro rispetto alle mansioni assegnategli con possibile danno a se stesso, agli altri e alle strutture aziendali. Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati denunciando violazione di legge in ordine

all'affermazione di responsabilità.

Deduceva O. che: egli non poteva essere qualificato "datore di lavoro" sia per l'assenza di documentazione e/o di procura rilasciata dal legale rappresentante della società sia per essere rimasto estraneo al trasferimento del lavoratore e alle contestazioni disciplinari allo stesso indirizzate; - che la funzione assegnata allo stesso ingegnere della manutenzione non richiedeva l'accesso ai reparti produttivi e ai macchinari, ma solo attività d'ufficio da svolgere sulla base delle richieste e delle relazioni tecniche provenienti dal reparto di produzione e di manutenzione sulla base di documentazione in suo possesso e di sicura sua conoscenza.

Deduceva P. che: il medico competente D.Lgs. citato, ex art. 17, non ha l'obbligo di disporre accertamenti specialistici anche in presenza di diagnosi di medici esterni, se non ne reputa la necessità; che egli aveva reiteratamente visitato l' A. e l'aveva ritenuto idoneo alla specifica attività cui era destinato essendo in "suo potere discrezionale....accedere o meno alla richiesta di vista specialistica avanzata dal lavoratore così come era nella sua competenza professionale e funzionale valutare se la patologia psichiatrica lamentata incidesse sulla sicurezza del lavoro cui doveva essere addetto l' A.", donde l'insussistenza del reato. Entrambi i ricorrenti denunciavano mancanza di motivazione sul contenuto della documentazione prodotta dalla parte civile a riprova del cambiamento delle mansioni e della maggiore pericolosità di quelle attribuitegli con il trasferimento allo stabilimento di Nola, nonchè su quanto dichiarato dai testi a discarico.

Chiedevano l'annullamento della sentenza. Va, anzitutto, rilevato che, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che ha dato attuazione a varie direttive comunitarie, integra e coordina la normativa, dello stesso tenore, dei decreti presidenziali di portata generale che sono il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, norme generali per l'igiene del lavoro, la cui violazione è contestata all'imputato. Ha, quindi, affermato questa Corte Sezione 3^a, sentenza n. 904/2001, udienza 2.03.2001, RV. 219010 che il Decreto n. 626 del 1994, come modificato dal Decreto n. 242 del 1966, se, da una parte, non abroga espressamente le singole prescrizioni previgenti, dall'altra, introduce categorie e istituti generali che sostituiscono, modificano e accrescono quelli definiti dai precedenti Decreti n. 547 del 1955 e n. 303 del 1955, precisando, per quel che interessa, la nozione di datore di lavoro nel senso che "per le violazioni delle norme di sicurezza e d'igiene stabilite nei Decreti n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956 si deve fare riferimento alla nozione di datore di lavoro definita dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. b), nonchè al contenuto degli obblighi prevenzionali che lo stesso decreto stabilisce per i singoli soggetti obbligati".

Pertanto, il soggetto destinatario delle norme contestate all'imputato è il datore di lavoro titolare delle obbligazioni prevenzionali più importanti in materia di sicurezza del lavoro, cui sono rivolte le prescrizioni di assicurare al lavoratore un'adeguata formazione nella materia de qua. Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno per colpa, se il datore di lavoro non adotti le misure atte a conseguire il segnalato obiettivo.

Tanto premesso, va rilevato che "datore di lavoro" è chi ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva, cui spetta il controllo su tutta l'organizzazione amministrativa e gestionale dell'ente cui egli è preposto; il che comporta anche l'obbligo di assicurare ai lavoratori un'adeguata formazione in materia di sicurezza del lavoro. Quindi, il direttore di uno stabilimento, specie se non abbia preposto alla direzione dei lavori altra persona, ha sempre l'obbligo, quale soggetto apicale dell'unità produttiva (essendo tale, nella specie, lo stabilimento dell'Alenia in Nola) nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, di accertarsi che il lavoro degli operai si svolga in condizioni di sicurezza. Invece, solo nel caso in cui l'impresa abbia carattere di società e non sia possibile individuare gli organi tenuti a

garantire la sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava anche penalmente sui legali rappresentanti della società, perchè costoro, ancorchè non svolgono mansioni tecniche, sono pur sempre preposti alla gestione della società e s'identificano quindi con i soggetti primati destinatari delle norme antinfortunistiche.

Corretta, quindi, è la qualificazione operata dal Tribunale anche alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale dichiarazioni dei testi della difesa secondo cui O. ebbe ad occuparsi personalmente della problematica relativa alla gestione del lavoratore e del fatto che furono rivolte direttamente a lui, che sottoscrisse il relativo verbale, le prescrizioni degli ispettori del lavoro (teste B.), sicchè il direttore dello stabilimento è tenuto a rispondere, quanto meno a titolo di colpa, delle violazioni delle prescrizioni in tema d'igiene e di sicurezza del lavoro, in quanto destinatario delle relative norme. Nel caso in esame la responsabilità è stata, quindi, correttamente affermata sia per il ruolo rivestito dall'imputato, direttore generale e, quindi, organo apicale dell'ente, nonchè datore di lavoro ed unico titolare del potere di spesa, sia per l'omesso rilascio di valida delega nelle materie in questione ad altri dirigenti. Non è puntuale l'altro motivo secondo cui la funzione assegnata al lavoratore ingegnere della manutenzione non richiedeva l'accesso ai reparti produttivi e ai macchinari, ma solo attività d'ufficio da svolgere sulla base delle richieste e delle relazioni tecniche provenienti dal reparto di produzione e di manutenzione, sicchè non occorre alcun aggiornamento formativo.

E' stato, infatti, accertato, con congrua motivazione, che l'omissione ascritta al direttore dello stabilimento è stata rilevata dagli ispettori del lavoro all'esito di una complessa valutazione effettuata in azienda, culminata nell'imposizione di specifiche prescrizioni allo stesso direttore, e che la formazione professionale era imposta dalla complessità del profilo professionale riguardante il lavoratore cui venivano assegnate attività che richiedono cognizioni tecniche elevate, acquisibili mediante una formazione specifica che non è surrogabile con l'esperienza maturata in un settore del tutto diverso nè con il mero possesso di un incongruo titolo di studio. Inoltre, l'asserzione del teste della difesa Salzano, secondo cui l' A. avrebbe dovuto gestire solo gli aspetti economici dei problemi tecnici affrontati da altri, è smentita dal documento che elenca le nuove mansioni, dato che tale funzione, indicata al punto 2 del profilo professionale, non è l'unica. Non è, infine, censurabile la ritenuta ininfluenza del fatto che A. non avesse in concreto svolto le funzioni assegnategli dovendo la formazione precedere tale svolgimento. Poichè "il primo e unico corso di formazione fu effettuato nel gennaio 2002 a seguito di specifica prescrizione in tal senso degli ispettori del lavoro e in modo comunque inadeguato" (f. 15 della sentenza impugnata), il reato non è prescritto.

Anche il ricorso del P. è infondato perchè propone doglianze su questioni che i giudici di merito hanno deciso con congrua motivazione, ritenendo che il medico aziendale, preso atto delle molteplici certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, che attestavano una patologia psichiatrica grave a carico dell' A., avrebbe dovuto necessariamente disporre gli accertamenti specialistici richiesti dal lavoratore per accertare la compatibilità dello stato di salute con le mansioni da esercitare. Sia l'ispettore del lavoro sia il medico ASL, incaricato dell'accertamento, avevano condiviso l'assunto del lavoratore tanto da imporre prestazioni specifiche nei confronti dell'azienda con l'assegnazione di un preciso termine, rimasto inosservato, per la regolarizzazione. Circa la configurabilità del reato contestato, va puntualizzato che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 17, lett. i), prevede che il medico competente "fatti salvi i controlli di cui alla lettera b), effettui le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali", sicchè, nella specie, ricorrevano le condizioni per sottoporre a visita il dipendente che aveva documentato la persistenza di una patologia psichiatrica grave ricollegabile alle attività lavorative assegnategli.

Tuttavia, la condotta dell'imputato non è stata idonea a soddisfare il precetto normativo perchè

egli ha eseguito le visite mediche senza essere in possesso di specializzazione in malattie psichiatriche e senza il supporto di esami clinici e biologici che erano necessari per rendere effettiva la protezione dal rischio e che rientravano nei controlli che egli poteva disporre nell'esercizio delle funzioni tipiche riconosciutegli dal decreto citato, art. 16, in tema di sorveglianza sanitaria. E' quindi, corretta l'affermazione di responsabilità basata su tali rilevanti elementi probatori, che le poco incisive dichiarazioni dei testi della difesa puntualmente prese in considerazione dal Tribunale, unitamente alla documentazione acquisita agli atti non sono valse a smentire. Non possono, infatti, avere rilevanza in questa sede le valutazioni del fatto, diverse da quella adottata dal giudice di merito, proposte dalla difesa perchè il controllo di legittimità non può investire l'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, riservata al giudizio di merito, nè la loro rispondenza alle effettive acquisizioni processuali.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali, nonchè per il P., alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Condanna, altresì, P.S. alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 300,00 per spese vive, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2006